



focus

Marzo 2010

GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE DEL NOMINATIVO DEL RLS ALL'INAIL

L'INAIL con la **circolare 25 agosto 2009, n. 43** ha definito le procedure che devono essere seguite per la trasmissione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Tale adempimento è un obbligo del Datore di Lavoro, per cui è prevista, in caso d'irregolarità, una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

L'obiettivo della circolare è dare un indirizzo sulla tempistica e sulle procedure che devono essere attuate in base alla situazione aziendale.

I casi al momento possibili sono i seguenti:

1. ATTIVITA' OVE IL RLS SIA STATO ELETTO NEL 2008 O IN ANNI ANTECEDENTI

Per tutte queste attività la comunicazione doveva essere fatta entro il 16 Agosto 2009.

Al momento non è previsto altro adempimento, essendo decaduta l'obbligatorietà della comunicazione con cadenza annuale.

2. ATTIVITA' OVE IL RLS SIA STATO ELETTO DOPO IL 2008

In questo caso rientrano:

- tutte le attività nelle quali i lavoratori eleggono un nuovo RLS;
- tutte le attività costituite a partire dal 1 Gennaio 2009 nelle quali i lavoratori eleggono un RLS.

Per queste è obbligatoria la comunicazione contestuale all'elezione e comunque **non oltre il 31 Marzo dell'anno successivo.**

Ovviamente nel caso in cui è eletto un nuovo RLS occorrerà cancellare il nominativo del precedente.

3. ATTIVITA' OVE NON SIA STATO MAI ELETTO IL RLS

Al momento non è prevista alcuna procedura o comunicazione, poiché si è in attesa di uno specifico decreto che definisca in maniera univoca:

- le modalità della nomina del RSL Territoriale;
- la costituzione del Fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (RLST) e alla pariteticità.

In deroga a questo principio di base, tutti gli organismi paritetici (enti bilaterali) sono autorizzati a fornire il RLST e quindi a richiedere il pagamento in quantità pari al costo di due ore lavorative per dipendente (approssimativamente il costo del RLST è di 18 Euro per dipendente all'anno).

4. ATTIVITA' OVE INIZIALMENTE SIA STATO ELETTO IL RLS E SUCCESSIVAMENTE IL RLST

Al momento è previsto come unico obbligo la cancellazione del nominativo del vecchio RLS.